

**DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012
484/2012/R/IDR**

**AVVIO DI UN'ISTRUTTORIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA DEL PIANO
D'AMBITO DELL'ATO 3 - MEDIO VALDARNO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, in particolare, l'articolo 2, commi 12, lett. g) e 20, lettera a) (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/2006);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: d.l. 70/11) e, in particolare, l'articolo 10, comma 14, lettera f);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. 201/11) e, in particolare, l'articolo 21, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito: d.P.R. 244/01) ;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.116 recante “Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n.152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito” (di seguito: d.P.R. 116/2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1° agosto 1996 recante “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento” (di seguito: MTN);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 marzo 2012, 109/2012/A, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” (di seguito: deliberazione 109/2012/A);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”;
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito: MATTM) 20 gennaio 2012, n. 3076/TRI/Di/Vi.R.I. (di seguito: d.m. 3076/2012);
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 aprile 2012, n. 3265/TRI/Di/Vi.R.I. (di seguito: d.m. 3265/2012);
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito: MATTM) 16 luglio 2012, n. 3520/TRI/Di/Vi.R.I. (di seguito: d.m. 3520/2012);
- il regolamento di “Disciplina delle procedure istruttorie in materia di procedimento di verifica del piano d’ambito” approvato con delibera della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche n. 27 del 24 marzo 2010, come modificato con delibera n.50 del 21 dicembre 2010 (di seguito: del. CoNViRI 27/2010);
- la richiesta dell’Autorità del 23 ottobre 2012, di parere al Consiglio di Stato, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria per i servizi idrici assegnate all’Autorità ai sensi dell’art. 21, comma 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: richiesta parere CdS 23 ottobre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con l’articolo 21, commi 13 e 19, del d.l. 201/11, sono state trasferite all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- tra le funzioni trasferite all’Autorità ai sensi del citato d.l. 201/11, vi sono quelle previste dall’articolo 10, comma 14, lettere c), d) e f), del d.l. 70/11, relative rispettivamente alla definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e alla verifica della corretta redazione del piano d’ambito;
- l’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del d.P.C.M. 20 luglio 2012 conferma che, fra l’altro, l’Autorità “c) definisce le componenti di costo [...] per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato [...]”, “d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione del servizio idrico integrato [...]” e “e) verifica la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell’art.2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 91”;

- il Piano d'ambito, ai sensi dell'art. 149, del d.lgs. 152/2006, è costituito da una serie di elaborati fra i quali il piano economico-finanziario che dipende strettamente anche dalla definizione delle componenti di costo e del metodo tariffario;
- è in corso di definizione, da parte dell'Autorità, il nuovo metodo tariffario transitorio che terrà conto, ai sensi del d.P.R. 116/2011, del risultato del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 e che inciderà anche sui costi riconosciuti in tariffa a valere dal 1 gennaio 2012, configurandosi il 2012 come la prima annualità tariffaria successiva all'intercorso trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del comparto ai sensi dell'art. 21, comma 19, del d.l. 201/11;
- l'Autorità, nell'ambito del metodo tariffario di cui al precedente considerato, definirà anche i criteri per il recupero della componente remunerativa degli investimenti riconosciuta ai gestori a decorrere dal 21 luglio 2011 (data di produzione degli effetti del referendum abrogativo ai sensi del d.P.R. 116/11) e fino al 31 dicembre 2011, anche in ragione del parere richiesto al Consiglio di Stato in tal senso;
- con il d.m. 3076/2012, il MATTM ha approvato la relazione di "Verifica della corretta redazione della revisione ordinaria del piano d'ambito dell'ATO 3 Medio Valdarno", ritenendo il citato piano d'ambito adeguatamente redatto ma condizionato al recepimento di n. 15 prescrizioni;
- con nota del 2 marzo 2012, n.1061/3/12, l'Autorità Idrica Toscana – Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno (di seguito AIT, subentrata dal 1 gennaio 2012 nelle funzioni della soppressa Autorità ATO 3 - Medio Valdarno) ha fornito nuovi elementi di valutazione relativamente ad alcune delle prescrizioni contenute nel d.m. 3076/2012 (con particolare riferimento alle nn. 6, 7, 10 e 12), chiedendo, di conseguenza, il riesame ai sensi dell'art.8 bis del regolamento di cui alla del.CoNViRI n. 27/2010 s.m.i.;
- con d.m. 3265, il MATTM ha avviato l'istruttoria di valutazione degli elementi aggiuntivi forniti dall'AIT;
- con nota del 29 maggio 2012, n. 23873 Publiacqua S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Firenze, ha fornito nuovi elementi di valutazione relativamente a tutte le prescrizioni di cui al citato d.m. 3076/2012, chiedendo, di conseguenza, il riesame ai sensi dell'articolo 8 bis del regolamento di cui alla del.CoNViRI 27/2010 s.m.i.;
- le note dell'AIT 1061/2012 e di Publiacqua 23873/2012 vertono sul medesimo provvedimento e, in parte, sulle medesime questioni, talché il MATTM ha ritenuto ragionevole ed opportuno riunire i due procedimenti;
- con il d.m. 3520/2012, il MATTM, preso atto di quanto disposto dall'art. 21, comma 19, del d.l. 201/11 ha trasferito all'Autorità il procedimento di riesame delle prescrizioni di cui al d.m. 3076/2012.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento per le sue funzioni.

RITENUTO CHE:

- l'Autorità sia titolata, come anche ricognitivamente previsto dal d.P.C.M. 20 luglio 2012, a subentrare nell'istruttoria di verifica della revisione ordinaria del piano d'ambito dell'ATO 3 - Medio Valdarno, di cui al d.m. 3076/2012, così come trasferita dal MATTM con d.m. 3520/2012;
- il periodo oggetto della revisione del piano d'ambito interessi tre intervalli temporali (segnatamente: periodo fino al 21 luglio 2011; periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011; periodo dal 1 gennaio 2012) con riferimento ai quali le regole tariffarie sono, in parte, ancora in corso di definizione;
- nel procedimento istruttorio si debba fare riferimento alle regole definite dal MTN per la valutazione degli aspetti ed eventi antecedenti al 21 luglio 2011

DELIBERA

1. di avviare un'istruttoria per la verifica della revisione ordinaria del piano d'ambito dell'ATO 3 - Medio Valdarno, di cui al d.m. 3076/2012, così come trasferita dal MATTM con d.m. 3520/2012, finalizzata alla verifica della corretta redazione del piano stesso;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Capo Ufficio Speciale Assetti Servizi Idrici, di cui al punto 9.3, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A;
3. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria con riferimento agli aspetti ed eventi antecedenti al 21 luglio 2011;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei rispettivi provvedimenti approvati dall'Autorità, il termine di durata dell'istruttoria con riferimento agli aspetti ed eventi decorrenti dal 21 luglio 2012;
5. di fissare in 30 (trenta) giorni, decorrenti dal completamento complessivo dell'istruttoria fissata ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
6. di dare mandato al Capo Ufficio Speciale Assetti Servizi Idrici, di procedere alla richiesta di ogni informazione o documentazione utile, nell'ambito e per le finalità di cui al punto 1, nonché all'organizzazione degli incontri ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria di cui al punto 1;
7. di prevedere che il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, nel fornire le informazioni richieste, ovvero la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri, possano costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 20, comma 20, lett. a) e c) della legge 481/95 e all'articolo 10, comma 14, lett. a) del decreto legge 70/11;
8. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell' Ufficio Speciale Assetti Servizi Idrici;
9. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle

informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;

10. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Autorità Idrica Toscana con sede in Firenze e alla società Publiacqua S.p.A. con sede legale in Firenze e di pubblicare il medesimo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni